

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

83° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 GENNAIO 1992

Presidenza del Presidente PAGANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica» (3061), d'iniziativa dei deputati Ceruti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4
ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente	3
FABRIS (DC), relatore alla Commissione	2

I lavori hanno inizio alle ore 9,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica» (3061), d'iniziativa dei deputati Ceruti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica», d'iniziativa dei deputati Ceruti ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che avevamo già iniziato la discussione generale e che l'esame era stato sospeso a proposito degli aspetti sanzionatori della legge che sembravano dover essere ulteriormente approfonditi. Il relatore Fabris si era riservato di formulare nuove proposte emendative e per questo ha ora facoltà di parlare.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Il recepimento della Convenzione di Washington del 1973 e della conseguente direttiva CEE sulla protezione degli animali e delle specie vegetali in via di estinzione mi pare abbia trovato il consenso di tutti. Come ha ricordato il Presidente vi erano perplessità sulle sanzioni che la Camera dei deputati aveva fissato agli articoli 1 e 2. In particolare era stata richiamata l'opportunità di insistere, oltre che su sanzioni di natura penale, anche su sanzioni di natura amministrativa e in questo senso ho predisposto degli emendamenti.

Vi è però prima un ulteriore aspetto che ho il dovere di esporre alla Commissione. Nell'articolo 1 del testo in esame, si parla degli animali esotici più pregiati e che quindi corrono maggiori rischi e delle specie vegetali in via di estinzione, quindi più preziose dal punto di vista della conservazione. L'articolo 2 riguarda un'altra serie di animali e di piante di minor pregio. Gli articoli 3 e 4 si riferiscono al comportamento da tenere in caso di violazione dei primi due articoli e l'articolo 5 si riferisce ad animali e piante presenti nel nostro paese e a cui è

necessario provvedere. Si tenga presente che da quando è stata firmata la Convenzione di Washington, non essendo state previste sanzioni, il commercio è stato abbastanza libero (qualcuno sostiene del tutto libero).

L'articolo 6 riguarda gli animali rettili e mammiferi pericolosi e altri animali presenti nelle nostre case che, pur non appartenendo a specie esotiche, possono rappresentare un pericolo.

Ritornando ai primi due articoli che rappresentano la chiave di volta del provvedimento, voglio ricordare che a qualcuno è parso eccessivo il contenuto delle due disposizioni. Mentre all'articolo 2 si stabiliva che in caso di violazione di quanto deliberato si incorre nelle sanzioni amministrative e penali previste, all'articolo 1, anzichè fare lo stesso ragionamento e parlare della possibilità di violazioni delle leggi esistenti, si parla di sanzioni prescindendo da qualsiasi riferimento normativo. Si tratta di una scelta politica che la Commissione deve sapere se condividere. Si afferma infatti che è fatto divieto di importare o esportare sotto qualsiasi regime doganale e di vendere esemplari vivi. Sostanzialmente, mentre la Convenzione di Washington e la direttiva CEE parlano soprattutto degli aspetti commerciali legati a questi esemplari rari, qui si compie una scelta di campo e si afferma che non è più possibile importare o esportare, vendere od esporre o ancora detenere in genere questi esemplari. Si attua cioè una specie di blocco, salve le deroghe della Convenzione di Washington e del regolamento CEE che prima abbiamo richiamato. Si compie un'azione molto più restrittiva sia rispetto alla Convenzione sia rispetto alla precedente legislazione italiana.

Ho il dovere di far presente questa situazione perchè si sappia che noi stiamo andando oltre la stessa legislazione italiana, che pur rappresenta il recepimento di quella comunitaria. Poichè questa situazione è stata già rilevata da alcuni colleghi che mi hanno fatto presente la novità, portandomi tutta la documentazione, ho il dovere di dire che, nel momento in cui si accetta l'articolo 1 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, ci poniamo in una posizione di maggior rigidità. Qualcuno dice che in passato vi è stata una importazione selvaggia di certe specie e che quindi è giusto porre un freno a questa situazione. Voglio aggiungere che a tal proposito il 21 gennaio a Washington il nostro Governo sarà chiamato a rispondere di tutta una serie di inadempienze rispetto alla Convenzione del 1973, proprio per mancanza di una legislazione sanzionatoria.

A questo punto la nostra Commissione deve stabilire se è d'accordo su una posizione rigida, nel qual caso gli emendamenti che ho presentato possono considerarsi sufficienti, oppure se vuol esprimere una posizione diversa, nel qual caso dovrebbe essere predisposto un ulteriore emendamento che richiama anche per l'articolo 1 la legislazione attualmente vigente.

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Signor Presidente, a me risulta che l'articolo 1 rappresenta l'esatta applicazione della Convenzione di Washington, con la deroga ivi prevista, che è più restrittiva dell'attuale normativa che ha recepito a suo tempo la Convenzione. Si tratta però di un punto che va chiarito, perchè bisogna

stabilire se l'articolo 1 costituisce una forma integrale di recepimento della Convenzione. Il parere del Governo è nel senso della necessità di allinearsi alla Convenzione, facendo salve le deroghe più restrittive che la Convenzione permette. Tutto il resto dipende da questo elemento iniziale e quindi credo anch'io che sia necessaria un'ulteriore riflessione sulla previsione di cui all'articolo 1; ripeto, però, che l'intento della Convenzione era maggiormente restrittivo rispetto alla legislazione preesistente. Sciolto questo nodo dell'articolo 1, credo che il provvedimento possa essere sollecitamente approvato.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA